



OGGETTO: LR 3/2017. Quesiti sulle norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network.

Il dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, nel trasmettere la richiesta di chiarimenti di una Prefettura in merito alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), osserva che "La legge regionale, sembra non contenere le esatte definizioni dei termini tecnico giuridici utili a fornire indicazioni precise in merito ai soggetti verso i quali la norma è destinata a produrre effetti ed agli ambiti di applicazione della stessa. In particolare: l'art. 5 commi 2 e 3 che sembra escludere dalle distanze minime da luoghi sensibili le sale scommesse qualora non vengano installati apparecchi e congegni per il gioco; l'articolo di cui sopra sembra collidere tuttavia con l'art. 3 quando al comma 1 stabilisce che ... si applicano alle sale da biliardo o da gioco nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni ... E con l'art. 16 comma 4 che recita *gli esercenti di sale, di altri esercizi ed aree di cui all'art. 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 5*".

Ciò premesso vengono formulati i seguenti quesiti:

- 1) "l'art. 5, comma 2, sottopone alla disciplina delle distanze minime solo i locali dove sono installati apparecchi e congegni per il gioco (quelli previsti all'art. 110, comma 6, lettera a) e b) del TULPS) mentre l'ampliamento previsto dall'art. 3 comprende oltre i locali sopraddetti anche le attività di cui agli artt. 86 e 87 TULPS nonché le disposizioni del commercio e quindi sale scommesse e esercizi di vicinato". Tale ricostruzione potrebbe essere in contrasto con la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/2018 secondo cui "è da escludere l'applicazione delle distanze minime anche ad altre tipologie di attività come i centri scommesse";
- 2) quali sono gli "strumenti normativi" per applicare la normativa in oggetto visto che "la scia per le attività di cui all'art. 86 TULPS che si presenta ai comuni per l'avvio dell'attività di pubblici esercizi produce l'effetto autorizzatorio all'installazione di apparecchi da gioco (New slot) solo in relazione alla superficie dell'attività e in base all'art. 88 TULPS anche per le tabaccherie non si richiede ulteriore autorizzazione?";
- 3) in merito alla disciplina transitoria di cui all'art. 16, comma 4, della l.r. 3/2017 si potrebbero presentare due situazioni:
 - a) "attività in essere prima dell'entrata in vigore della norma: la circolare ministeriale non pone obbligo di adeguamento mentre la legge regionale obbliga l'adeguamento: quale normativa si applica?";
 - b) "attività la cui istruttoria è in corso o attività già autorizzata: dopo il regolare rilascio della licenza per giochi ad un esercente o nel caso in cui un esercente è già autorizzato ai giochi e successivamente si avvia una attività sensibile (ad esempio bancomat), come ci si comporta nel silenzio della legge regionale? L'attività di gioco deve cessare anche se è stato autorizzato prima del bancomat ovvero non è possibile installare un bancomat in quanto sotto la distanza minima?".



- In generale si chiede se le norme in oggetto, siano in contrasto con la libertà di impresa e il principio della libera concorrenza, alla luce in particolare della cd. direttiva Bolkstein;
- 4) poiché l'art. 16, comma 4, della l.r. 3/2017, assegna agli "esercenti di sale, di altri esercizi e aree" un termine per adeguarsi (31 dicembre 2019), si chiede "cosa succede se l'esercente (...) non si adegua?";
 - 5) "la semplice raccolta di scommesse rientra o non rientra nelle fattispecie interessate dalla normativa regionale sul rispetto delle distanze minime?". A supporto del quesito la struttura richiedente segnala l'esistenza di "una sentenza del Tar Lombardia la quale indica che le distanze dai luoghi sensibili vale solo per le sale con apparecchi VLT"

In proposito si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda il primo quesito, la circolare del Ministero dell'Interno 19 marzo 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001, chiarisce che "le Questure debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati *sensibili*". Nelle indicazioni operative della suddetta circolare, le questure sono invitate a provvedere alla verifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di richiesta di autorizzazione all'apertura di sale da gioco "chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell'istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale" (vedi in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. III, 27 luglio 2018, n. 146).

Con successiva circolare 557/PAS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018, a ulteriore specificazione della precedente, il Ministero ha precisato che le indicazioni operative si applicano solo alle nuove richieste.

L'ambito di applicazione della l.r. 3/2017 risulta molto ampio e, comunque, tale da comprendere anche i cd. "punti gioco", in quanto ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 3/2017, che fissa l'ambito di applicazione della legge, "le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".

Non vi è alcun contrasto tra l'art. 3 della l.r. 3/2017 e l'art. 5 della stessa legge in quanto la prima individua le strutture alle quali (potenzialmente) la legge si applica mentre l'altra disposizione subordina l'applicazione della normativa regionale e, in particolare, il rispetto delle distanze dalle attività sensibili, all'effettiva presenza di "apparecchi e congegni per il gioco" nelle strutture di cui all'art. 3.



Non si rileva alcun contrasto tra la legge regionale e la circolare ministeriale 557/PAS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018 in quanto la frase riportata tra virgolette nella richiesta di parere non è rinvenibile all'interno del testo della circolare medesima.

Infondata appare anche l'osservazione della struttura richiedente secondo cui la legge regionale non conterrebbe "le esatte definizioni dei termini tecnico giuridici utili a fornire indicazioni precise in merito ai soggetti verso i quali la norma è destinata a produrre effetti ed agli ambiti di applicazione della stessa". E' noto che il legislatore regionale non può sostituirsi a quello statale introducendo definizioni già presenti nella normativa statale in una materia che peraltro rientra nella sua competenza esclusiva qual è quella della sicurezza e dell'ordine pubblico. Pertanto i termini tecnico giuridici devono essere rinvenuti dall'interprete nell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che regola il rilascio dell'autorizzazione al gioco d'azzardo lecito e in particolare nel comma 5 che fornisce la definizione di "apparecchio e congegno automatico, semiautomatico ed elettronico per il gioco d'azzardo"; e nei commi 6 e 7 del medesimo articolo che definiscono gli "apparecchi e i congegni idonei per il gioco lecito".

Con riferimento al secondo quesito, si rammenta che la stessa circolare ministeriale 19 marzo 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001, chiarisce che "le Questure debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati *sensibili*". Pertanto si ritiene che il Comune al quale viene presentata la SCIA abbia l'obbligo di verificare tra l'altro anche il rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 3/2017 e che le Questure, per quanto di loro competenza, debbano richiedere al Comune il ricontro delle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000, come peraltro ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Consiglio di Stato, 27 luglio 2018, n. 4604).

In ordine al terzo quesito, per quanto riguarda le installazioni preesistenti all'entrata in vigore della legge, si rammenta che la PF Produzione giuridica con parere ID 13019010 del 17 gennaio 2018 ha già precisato che "il legislatore regionale, al fine di disciplinare situazioni giuridiche già esistenti, ha previsto all'art. 16 della l.r. 3/2017 alcune norme transitorie tra le quali in particolare, al comma 4, quella che prevede l'adeguamento da parte delle strutture di cui all'art. 3 della l.r. 3/2017 (sale da biliardo o da gioco, altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati o associazioni) al divieto previsto dall'art. 5, comma 2, *entro il 31 dicembre 2019*. Deve quindi ritenersi che tale divieto sussista anche nei confronti degli esercizi in attività ai quali per altro è concesso un termine per adeguarsi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

Nel caso di esercente precedentemente autorizzato che, a seguito dell'avvio di una attività sensibile, si viene a trovare a una distanza inferiore da quella prevista dalla legge regionale, si ritiene che anche in questo caso l'esercente sia tenuto a rispettare le distanze dai luoghi sensibili (seppur aperti successivamente) in quanto la *ratio* dell'art. 16, comma 4, della l.r. 3/2017 è quella di far prevalere comunque l'ubicazione dei luoghi sensibili.



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA
P.F. PRODUZIONE LEGISLATIVA

Ovviamente i Comuni tramite la pianificazione urbanistica devono cercare di ovviare alla violazione sopravvenuta del divieto di cui all'art. 5 della l.r. 3/2017.

In ordine al quarto quesito, si ritiene che, in caso di violazione della legge regionale, vadano applicate le sanzioni di cui all'art. 14 della l.r. 3/2017 e in caso di persistente inadempimento si debba revocare l'autorizzazione concessa.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, ribadendo quanto riportato nella risposta al primo, si precisa che l'esistenza di una struttura di cui all'art. 3 della l.r. 3/2017, come, ad esempio, un centro di raccolta scommesse, non determina in modo automatico l'applicazione del divieto, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della l.r. 3/2017, se non sono presenti al suo interno "apparecchi e congegni per il gioco". La sentenza richiamata non appare pertinente facendo riferimento all'ordinamento di un'altra Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Antonella NOBILI)

PER IL COMITATO TECNICO

(Prof. Fabrizio LORENZOTTI)

(Prof. Franco PELLIZZER)

CT